

**Giunta Regionale della Campania**Area Generale di Coordinamento  
Sviluppo Attività Settore Primario

Il Coordinatore

**REGIONE CAMPANIA****Prot. 2011. 0443715 07/06/2011 10,25**

Mittente : Sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agri...

Assegnatario : Regolazione dei Mercati

Classifica : 11.1.5.

Oggetto:Dlgs 3 marzo 2011 n. 28:  
accertamento terreni abbondanti per  
procedimento autorizzatorio ex art.  
12 D.Lgs 387/03*anticipata via fax***SETTORE REGOLAZIONE DEI MERCATI (12-4)**  
SERVIZIO MERCATO ENERGETICO REGIONALE,  
ENERGY MANAGEMENT - S E D E**PROVINCIA DI AVELLINO**  
SETTORE AMBIENTE - ENERGIA  
Pzza Libertà, 1 Pal.Calandra  
83100 AVELLINO**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE - TRASPORTI E  
POLITICHE ENERGETICHE  
Via Nicola Calandra - 82100 BENEVENTO**PROVINCIA DI CASERTA**  
SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
SERVIZIO ENERGIA  
Corso Trieste, 113 - 81100 CASERTA**PROVINCIA DI SALERNO**  
SETTORE AMBIENTE  
SERVIZIO ENERGIA  
Via Raffaele Mauri, 61 - 84129 SALERNO**PROVINCIA DI NAPOLI**  
AREA SVILUPPO, POLITICHE COMUNITARIE E SERVIZI  
ALLE IMPRESE  
DIREZIONE ENERGIA  
Via Don Bosco, 4F- 81141 NAPOLI**AGLI STAPA-CEPICA DI AVELLINO, BENEVENTO,  
CASERTA, NAPOLI, SALERNO - LORO SEDI**P.C.  
ALL'ASSESSORE REGIONALE ALL'AGRICOLTURA

AI SETTORI CENTRALI DELL'AGC 11

Come è noto il D.Lgs 3 marzo 2011 n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", al comma 5 dell'articolo 10 stabilisce che non si applicano i limiti del comma 4 del medesimo articolo (per il quale l'accesso agli incentivi statali per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole è possibile: a) quando la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri; b) non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente), qualora si è in presenza di terreni abbandonati da almeno cinque anni.

Successivamente il DM 5 maggio 2011 (noto come "quarto conto energia") al punto f dell'allegato 3 stabilisce che "nel caso di applicazione del comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, la classificazione di terreno abbandonato da almeno cinque anni deve essere dimostrata



mediante esibizione della notifica ai proprietari effettuata dalla regione ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1978, n. 440".

Attesa la necessità di riavviare le procedure previste dalla legge 440/78 per il censimento, la classificazione e i relativi aggiornamenti annuali delle terre incolte e abbandonate, si ritiene di dover fornire indicazioni, nelle more dell'avvio dei procedimenti di cui al comma 4 dell'articolo 4 della Legge 440/78, per giungere all'accertamento oggettivo dello stato di abbandono di un terreno agricolo.

Il proponente dovrà presentare ai Settori TAPA-CePICA competenti per territorio, a cui la Legge 440/78 demanda la presidenza delle commissioni provinciali, una richiesta di riconoscimento di "terre abbandonate allegando un **Certificato storico per immobile** con indicazione della **qualità** dello stesso, che fornisce la situazione del fondo nell'ultimo quinquennio: la presenza continuativa quinquennale delle qualità di "incolto produttivo" o di "incolto sterile" dimostrerà l'abbandono del fondo.

Altresì, per le aziende agricole che hanno aperto un **Fascicolo Aziendale** da almeno cinque anni, potrà anche essere presa in considerazione la gestione agronomica particellare dell'azienda agricola, verificabile mediante la consultazione delle pagine del fascicolo relative al "Territorio": la presenza continuativa quinquennale sulla particella di una destinazione produttiva quale "uso non agricolo - tare e incolti" o "uso non agricolo - altro" dimostrerà l'abbandono del fondo.

I Settori TAPA-CePICA provvederanno, a fronte della presentazione del certificato storico e/o sulla base della verifica del fascicolo aziendale, ad attestare lo stato di terre abbandonate delle particelle.

Resta confermato quanto disposto dalla circolare n. 200319 del 14.03.2011 della scrivente Area (consultabile all'indirizzo <http://www.agricoltura.regione.campania.it/rinnovabili/rinnovabili.html>), dove verrà resa disponibile anche la presente circolare.

IL COORDINATORE  
dott. Francesco Massaro